

LA SERVITÙ DI MASNADA E LA SCHIAVITÙ in documenti vicentini dei secoli XIII - XV*

Anche nel Medio Evo c'erano fra noi gli schiavi (*servi*) cui era vietato il servizio militare. Solo gli uomini liberi potevano essere arruolati nella milizia: di qui venne loro il nome di *militēs*, che in seguito ebbe anche il significato di nobile. In conformità all'uso greco e romano, gli schiavi erano considerati come bestie e venivano venduti, barattati nei mercati. Carlo Magno aveva stabilito per legge che « nessuno schiavo potesse essere venduto se non alla presenza del Vescovo o dell'Arcidiacono o del Conte o di altra Autorità, e ciò, perché comprati da mercanti forestieri, non dovessero essere trasportati fuori del Regno ». ¹ Gli schiavi potevano sposarsi fra loro, ma uno schiavo che avesse sposato una donna libera, veniva decapitato. L'uomo libero poteva sposare una schiava, purché questa, antecedentemente, fosse stata *manomessa*, cioè dichiarata legalmente libera. Da un documento, riportato dal Battistella, sembra di dedurre che fosse considerato nullo il matrimonio contratto fra un libero e una schiava senza la preventiva affrancazione.

Vricilino di Gorizia aveva sposato la conterranea Marta, senza sapere che era serva di masnada. Quando ne venne a conoscenza, adì le vie legali per l'annullamento del matrimonio. Il processo si svolse in Udine, e il Giudice delegato dal Patriarca sentenziò che il matrimonio era nullo, e diede a Vricilino licenza di contrarre un altro « in Domino » - 1 gennaio 1308, 18 febbraio

* Memoria presentata nella tornata accademica del 22 marzo 1952. Altre memorie presentate dal Prof. Zanazzo nella medesima tornata non possono essere qui accolte per ragioni di spazio.

¹ MARCHESAN, *Treviso Medievale*, Treviso, Tipografia Funzionari Comunali, 1923, vol. II, p. 171.

1310.² I padroni poi avevano pieno diritto di proprietà anche sui figli nati o nasciuti dei loro schiavi, e un documento friulano del 29 aprile 1326 ci fa noto che i consorti di Brazzà vengono sulla spartizione dei figli nasciuti dal matrimonio di due loro servi.³

Era permesso agli schiavi di acquistarsi con i loro risparmi (*peculio*) un po' di terra da lavorarsi o una casetta da abitare, che però non potevano vendere, né dare in eredità, potevano goderne solo l'usufrutto. « Servi di *Masnada* erano invece chiamati quelli che, quali infimi vassalli, servivano il signore nei vari suoi bisogni e ne formavano, all'uopo, il seguito della difesa anche con le armi, ed avevano dal Signore, quasi in enfiteusi, qualche podere od altro possesso o retribuzione; ma erano però sempre schiavi e, per acquistare le prerogative dell'uomo libero, dovevano anch'essi, come tutti gli altri schiavi, essere *manomessi*, cioè essere dichiarati liberi con i riti legali dell'epoca ». ⁴ È noto che Cunizza da Romano, sorella di Ezzelino e di Alberico, rifiutatasi in Toscana presso i parenti della madre Adeleta, con un documento redatto il 1° aprile 1265 in Firenze, in casa di Cavalcante dei Cavalcanti, padre di Guido, pose in libertà tutti gli uomini di *masnada*, già appartenenti al padre suo e ai suoi fratelli, e già fissi, per buona parte, al suolo che in compenso lavoravano, eccettuati però quelli che a S. Zenone avevano tradito Alberico e i suoi familiari.⁵ Grande risonanza ebbe pure la manomissione o affrancamento, deciso dal Comune di Treviso nel giugno 1317, dei servi di *masnada* che aveva acquistato da Giacomo e da Marsilio di Carrara.⁶ Gli schiavi potevano anche essere promossi agli ordini sacri, se il padrone avesse però loro data la libertà legale, e ci fu un periodo in cui gli schiavi, pur di conseguire la libertà, si affollavano per aver gli ordini sacri, anche senza la dovuta vocazione, dando così origine a gravi inconvenienti.

² BATTISTELLA ANTONIO, *Nuovi Regesti riguardanti la servitù di masnada in Friuli*, Udine, Vetrì, 1909, p. 8.

³ *Ibidem*, p. 10.

⁴ MARCHESAN, *op. cit.*, p. 172.

⁵ VERCI GIANNABATTISTA, *Storia degli Ecelini*, tomo terzo, Bassano, Remondini, MDCCCLXXX. *Documenti*, pp. 496-498.

⁶ MARCHESAN, *op. cit.*, p. 173.

La Chiesa dovette perciò intervenire per frenare questa corsa al presbiterato, e il Concilio di Aquisgrana « ha minacce severissime contro quelli ecclesiastici che, da servi divenuti tali, avessero procurato alla Chiesa qualche molestia o comunque sottratto denaro, o commesso qualche furtanteria: era nientemeno che minacciata loro la fustigazione e il ritorno alla primiera schiavitù ». ⁷ Il signore medievale, nelle disposizioni testamentarie, sempre informate a profonda fede cristiana, con cui chiudeva la sua vita spesso dissipata e irregolare, oltre la celebrazione di Messe, lasciò a luoghi pii e altre opere di carità fiorita, faceva di frequente la manomissione dei suoi schiavi e schiave, e il Marchesan, nella sua opera poderosa, ricorda non pochi esempi di questi affrancamenti (pp. 176-178).

Con il progredire del tempo la schiavitù andò sempre assottigliandosi, però non ne mancano esempi, in Treviso, anche nel secolo XV, benché il Marchesan ritenga che « si trattasse di schiavi condotti qui dai Veneziani dall'Africa o dall'Oriente ». ⁸ Io però mi permetto di dissentire in questo punto dal Marchesan, dopo la scoperta di un gravissimo documento di schiavitù in Perlena dell'anno 1451. Assai scarni sono, a differenza dei trevisani, gli Statuti vicentini circa questo argomento. L'unico cenno contenuto nel più antico Statuto di Vicenza (1264) ci fa sapere che i servi di *masnada* si potevano vendere o manomettere, in mancanza dei beni immobili del debitore (*deficiente proprietate vendantur masnade cum pecuniis vel manomittentur si plus possit haberi*). ⁹ Inoltre lo schiavo manomesso poteva acquistare la libertà non prima di due mesi dopo la sua affrancazione. Però non mancano anche negli antichi documenti notizie circa l'esistenza di schiavi e di uomini di *masnada*, pur nel Vicentino. Per quanto poi concerne Mason, i dati sono piuttosto copiosi. L'abate di Santa Giustina, Arnaldo, riceve proprio in Mason, il 14 marzo 1218, il giuramento di fedeltà dei Masonesi Gerardino di Giovanni, Ser Gerardino di Martino Longato, Bosio, Tino di Specie, i quali dichiarano di appartenere alla famiglia e alla *masnada* del

⁷ MARCHESAN, *op. cit.*, p. 174.

⁸ *Ibidem*, p. 178.

⁹ *Statuti di Vicenza del 1264*, in « Monumenti » della R. Dep. Veneta di Storia Patria, Venezia, 1886. Libro II, p. 105.

Monastero di S. Giustina.¹⁰ Signore, pure di Mason, nel 28 novembre 1272, presta giuramento di fedeltà all'Abate in Padova, come uomo della famiglia e della *masnada* del convento di Santa Giustina, dato che in quel tempo dimorava nel convento.¹¹ Anche la masonese Ricaldina del fu Tino, testè menzionato, presta pure in Padova il medesimo giuramento di fedeltà il 28 marzo 1267, e solennemente assevera che il padre e i suoi maggiori erano stati della *masnada* e della famiglia di S. Giustina.¹² Il giuramento di Ricaldina, che è il meno conciso degli altri, esige una breve considerazione. Anzitutto è fatto all'Abate Giacomo, presenti l'Abate di S. Felice di Vicenza, Gomberto; l'Abate di S. Maria in Organo di Verona, Olderico; il Priore di S. Biasio di Mason, Antonio Gato, ed altri. La presenza di tante Autorità ci attesta che Ricaldina non era una donna di *masnada* qualunque. Inoltre dichiara che tanto lei quanto il padre e i suoi antenati erano stati ed erano « in possessione servitutis ipsius monasterii » e perciò ella doveva di diritto (*de iure*) esser considerata come donna della famiglia e della *masnada* del monastero (*tantum feminam de familia et masnada dicti Monasterii*). Dunque ci teneva ad esser annoverata come membro di questa famiglia monastica, che garantiva un tenore di vita migliore di tanti altri, privi di qualsiasi appoggio o protezione. L'appartenere alla *masnada* del Monastero era quindi considerato come un privilegio: segno evidente che la condizione dei servi di *masnada*, almeno quella di alcuni, era buona. Il richiedere poi un giuramento di fedeltà, fatto con una certa solennità, è pure indice di una condizione quasi di vassallaggio, non di servitù. Dagli schiavi non si esigeva certo un simile giuramento. Inoltre dal giuramento prestato in Mason nel 1218 da Gerardino e compagni apprendiamo che l'Abate si impegnavano a ricevere questi uomini di *masnada* « contra omnem hominem », cioè a difenderli contro qualsiasi loro nemico. Anche qui balza con evidenza che far parte della *masnada* del Convento era un privilegio non piccolo.

¹⁰ Archivio di Stato di Padova, Arch. Gen. 10677; part. 1005; Arch. Gen. 10676; part. 1004; Arch. Gen. 10678; part. 1006; Arch. Gen. 10679; part. 1007; Diplomatico colloc. CCCXXVI.

¹¹ Archivio di Stato di Padova - Archivio Corona, capsula LXVII (1266-1279), S. Giustina, dal n. 2206 al n. 2207, c. 126 t.

¹² *Ibidem*, c. 21 t.

Benché tanto per gli schiavi, come per i servi di *masnada* fosse richiesta, per la loro liberazione, la manomissione, tuttavia — scrive il Muratori — gli uomini di *masnada* « erano annoverati fra i vassalli; godevano feudi *ad usum Regni*; prestavano il giuramento, come i più nobili vassalli; poteano militare ecc. » e conchiude che « fossero simili a i Liberti ».¹³

Però non uguali erano dappertutto le loro condizioni. In Friuli, per esempio, erano considerati alla pari degli schiavi, come ammette lo stesso Muratori e come appare dall'opera classica su questo argomento di Antonio Battistella.

Ma un documento che mi fece molta impressione, quando lo scovai nell'Archivio di Torre di Vicenza, ci attesta l'indubbia esistenza della schiavitù nei nostri paraggi persino alla fine del Medio Evo. Il 10 settembre 1451 faceva testamento nel colmello di Perlana (allora Comune di Breganze) il nobile Andrea Dal Chiavon, infermo. Dopo di aver disposto la sua sepoltura nella sua tomba nella Cattedrale di Vicenza; dopo l'erogazione ai poveri della cospicua somma di 150 ducati d'oro; dopo di aver ordinato che il figlio naturale Livio si istruisca (*adiscat et vadat ad scolas*) e percorra la carriera Sacerdotale (*et ordinetur in Sacris usque ad ordinem sacerdotalem*), dopo di aver fatto obbligo agli eredi di versare a Giovanna da Bergamo, sua ancella, trenta ducati d'oro e non pochi indumenti, come salario per tutto il tempo che era stata al suo servizio; ordina che Giacomo Russia e la moglie Taddea, entrambi suoi schiavi (ambo mancipia) con i figli Oliviero e Caterina e con i nascituri debbano rimanere nella sua casa, ai servizi dei suoi eredi, sino a raggiungere il termine di 12 anni di servizio dal giorno in cui furono comperati (a die qua ipsos emit et habuit in domo sua). Trascorso il termine predetto, siano liberi (*sint franchi et liberi et sui juris*). Qualora poi Taddea rimanesse vedova prima del tempo suesposto, le condizioni non mutavano, ma doveva rimanere unitamente ai figli nella condizione servile sino al compiersi dei 12 anni.¹⁴ Se consideriamo che, nonostante la benevolenza padronale verso gli schiavi, che si manifestava solo in circostanze eccezionali, come nel pericolo di morte, i predetti coniugi non ottengono l'affrancazione, dobbiamo

¹³ *Dissertazioni sopra le antichità italiane*, tomo I, Napoli, MDCCII, Giuseppe Raimondi, dis. XV, pp. 125-126.

¹⁴ Archivio di Stato di Vicenza: *Testamenti*, volume 38.

dedurne che questo bubbone sociale era ancora ben purulento nei nostri paesi.

E non solo nelle campagne, nelle « Ville » durava questa piaga. Negli Statuti di Treviso del 1231 e ss., la vendita e l'acquisto degli schiavi erano considerati come cose normali. « Et si vendero ancillam vel servum cum peculio vel peculium per se, quod omnes res illius peculii specificabo ecc. ». « Si quis emerit servum vel ancillam ad extimariam, ecc. ».¹⁵

Nel 1453 Lorenzo de Amadis dona in Udine alla propria moglie una schiava « de Russia », da lui comperata in Venezia, e nel 1476 Cristoforo di Villalta cede per 11 ducati al dott. Fr. di Strassoldo una schiava istriana, pur questa comperata sul mercato di Venezia.¹⁶ Secondo il Molmenti, persino alla fine del secolo XVI (1598) « arrivavano carichi di schiavi a Venezia ». ¹⁷ Si tratta però sempre di schiavi importati.

Sappiamo con certezza che anche nella stessa Firenze si manteneva vivissimo ancora nel secolo XV il commercio degli schiavi. Il Notaio Fiorentino Ser Buonaccorso Buonaccorsi, descrivendo nel 1427 sul catasto i suoi beni, narra « che egli vi tenne conto di una mula, comperata per 17 fiorini; e accanto alla mula notò anche una schiava, a nome Margherita, che egli aveva acquistato per 42 fiorini! Una schiava vale adunque presso a poco come due mule e mezzo! ».¹⁸

Non è pertanto esatto lo storico Allard quando scrive che la sopravvivenza e la presenza di schiavi in Italia dopo il secolo XIV sono « fatti eccezionali ».¹⁹

GIO. BATTISTA ZANAZZO

¹⁵ *Gli statuti del Comune di Treviso*, a cura di Giuseppe Liberali, in « Monumenti Storici » della Dep. di Storia Patria per le Venetie, Venezia, 1951, vol. II, pp. 53, 240.

¹⁶ BATTISTELLA, *La servitù di mansada*, ecc., cit., p. 10.

¹⁷ POMPEO MOLMENTI, *La Storia di Venezia nella vita privata*, parte seconda, Bergamo, 1906, Istituto Italiano d'Arti Grafiche, p. 600.

¹⁸ CARLO CEPOLLA, *Nuove considerazioni sopra un contratto di mezzadria del secolo XV*, Verona, G. Franchini, 1892, p. 131.

¹⁹ PAOLO ALLARD, *Gli schiavi cristiani dei primi tre secoli della Chiesa fino al termine della dominazione Romana in Occidente* - versione dal francese - Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1916, p. 495.